



Gen. _____

**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 63 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 20 LUGLIO 2009.**

**OGGETTO: TAR PUGLIA – BARI – RICORSO AD ISTANZA DEL SIG. AMATO
LEONARDO C/ IL COMUNE DI MOLFETTA PER L'ANNULLAMENTO,
PREVIA SOSPENSIVA, DELLA COMUNICAZIONE DEL 16.04.09 DI
DIFFIDA DALL'INIZIO DELL'ATTIVITA' RELATIVA AD
INSTALLAZIONE SU FONDO IN AGRO DI MOLFETTA DI IMPIANTO
FOTOVOLTAICO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - NOMINA
AVVOCATO DIFENSORE.**

EMESSA AI SENSI

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30.03.2009 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2009.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 21 luglio 2009 al 05 agosto 2009

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 01.07.2009 con prot. n. 36885, è stato notificato a questo Ente il ricorso n. 1139/09 proposto – a cura dell’Avv. Francesco Armenio – dinanzi alla Prima Sezione del TAR Puglia – Bari dal Sig. Amato Leonardo c/ Comune di Molfetta;
- la detta azione è intesa ad ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della comunicazione del 16.04.2009, con la quale il Dirigente del Settore Territorio - riportandosi a precedente nota del 20.03.2009 che evidenziava la non conformità della DIA presentata alle N.T.A., ritenendola, quindi, in contrasto con l’art. 27, comma 1, lett.a della L.R. n. 01/2008, nonché, con la propria determinazione dirigenziale n. 231/2007 inerente la trasformazione del territorio in zona agricola secondo il vigente art. 42 delle N.T.A. – ha diffidato l’odierno ricorrente dall’inizio dell’attività denunciata;
- la materia del contendere è l’installazione di impianto fotovoltaico su fondo in proprietà sito in agro di molfetta alla C.da Colicello formato da n. 62 inseguitori solari ancorati al terreno tramite plinti in cemento armato;
- il ricorso de quo è suffragato dal seguente motivo in diritto: “1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 comma 1 lett.a) della L.R. 01/2008; Abuso di potere per carenza ed insufficienza di motivazione del provvedimento di diniego all’installazione di impianto fotovoltaico...” con richiesta del risarcimento del danno per il ritardo provocato nella realizzazione dell’opera (stimato in € 350.000,00 “..somma rinveniente dalla sommatoria dell’incentivo del Conto Energia stimabile in € 280.000,00, nonché, dal ricavo della vendita dell’energia prodotta stimabile in € 70.000,00 annui...”);

Ritenuto di costituirsi nel giudizio proposto dal Sig. Amato Leonardo, alla udienza del 22 luglio p.v., per far sentire le ragioni del Comune di Molfetta risultando la domanda infondata sia in fatto che in diritto, in quanto confermata la non conformità della D.I.A. alle N.T.A.;

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell’Unità Autonoma AA.LL., l’assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l’incarico di difesa delle ragioni dell’Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell’Ente, ai sensi dell’art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come “Decreto Bersani”) che all’art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire

compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Vista la deliberazione di G.C. n. 106 in data 07.03.2002, che, disciplinando la erogazione degli acconti agli avvocati incaricati, ha stabilito che per i giudizi dinanzi al Tribunale l'acconto sia di € 780,00 (al lordo degli oneri fiscali);

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

Ritenuto, all'uopo, di procedere ad conferire l'incarico congiunto di difensori dell'Ente agli Avv.ti Domenico Colella e Vincenzo Mongelli con procedura d'urgenza attesa la natura del giudizio de quo e l'imprescindibile necessità dell'Ente di costituirsi in tempi rapidissimi;

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di resistere nel giudizio instaurato dal Sig. Amato Leonardo dinanzi alla I Sez. del TAR Puglia – Bari (Ric. n. 1139/09), meglio descritto in premessa.
- 2) Di conferire, all'uopo, l'incarico congiunto di rappresentanti e difensori dell'Ente (con unico mandato), agli Avv.ti Domenico Colella, con studio in Bari alla Via Q. Sella n. 120 e Vincenzo Mongelli, con studio in Molfetta, al Corso Margherita di Savoia n. 15.
- 3) Di demandare al Sindaco la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 4) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con i professionisti, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giunta n. 22 del 28.01.2008.
- 5) Di stabilire l'obbligo per i legali di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di procedere con successivo atto determinativo alla erogazione di un acconto per spese e competenze del giudizio in favore degli Avvocati incaricati.

**Il Dirigente Settore AA.GG. f.f.
Dott. Enzo Roberto Tangari**
